

# Gazzetta ufficiale C 444

## dell'Unione europea



Edizione  
in lingua italiana

Comunicazioni e informazioni

63° anno

22 dicembre 2020

### Sommario

#### IV Informazioni

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

##### **Parlamento europeo**

2020/C 444/01	Decisione dell'ufficio di Presidenza del Parlamento Europeo, del 16 dicembre 2020, recante modifica delle Misure di attuazione dello statuto dei deputati al Parlamento europeo .....	1
---------------	---	---

##### **Commissione europea**

2020/C 444/02	Tassi di cambio dell'euro — 21 dicembre 2020 .....	3
2020/C 444/03	Sintesi delle decisioni della Commissione europea relative alle autorizzazioni all'immissione sul mercato per l'uso e/o all'uso di sostanze elencate nell'allegato XIV del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), [pubblicata in applicazione dell'articolo 64, paragrafo 9, del regolamento (CE) n. 1907/2006] <sup>(1)</sup> .....	4
2020/C 444/04	Nuova faccia nazionale delle monete in euro destinate alla circolazione .....	5
2020/C 444/05	Nuova faccia nazionale delle monete in euro destinate alla circolazione .....	6

IT

<sup>(1)</sup> Testo rilevante ai fini del SEE.



## IV

*(Informazioni)*INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E  
DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

## PARLAMENTO EUROPEO

## DECISIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA DEL PARLAMENTO EUROPEO

del 16 dicembre 2020

**recante modifica delle Misure di attuazione dello statuto dei deputati al Parlamento europeo**

(2020/C 444/01)

L'UFFICIO DI PRESIDENZA DEL PARLAMENTO EUROPEO,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 223, paragrafo 2,

visto lo statuto dei deputati del Parlamento europeo <sup>(1)</sup>,

visto l'articolo 25 del regolamento del Parlamento europeo,

considerando quanto segue:

- (1) Conformemente all'articolo 69, paragrafo 1, delle misure di attuazione dello statuto dei deputati al Parlamento europeo <sup>(2)</sup> («misure di attuazione»), gli importi delle spese di viaggio rimborsabili, dell'indennità di soggiorno e dell'indennità per spese generali possono essere indicizzati annualmente dall'Ufficio di presidenza fino a un incremento massimo pari al tasso annuo di inflazione dell'Unione europea corrispondente al mese di ottobre dell'anno precedente e pubblicato da Eurostat.
- (2) Il tasso di inflazione nell'Unione europea per il periodo dall'ottobre 2019 all'ottobre 2020, quale notificato da Eurostat il 18 novembre 2020, è pari allo 0,3 %. I nuovi importi risultanti dall'adeguamento necessario per tener conto di tale tasso di inflazione dovrebbero applicarsi dal 1° gennaio 2021 e le misure di attuazione dovrebbero essere modificate di conseguenza.
- (3) Ai sensi dell'articolo 69, paragrafo 2, delle misure di attuazione, l'importo massimo delle spese di assistenza parlamentare rimborsabili per tutti i collaboratori di cui all'articolo 33, paragrafo 4, delle misure di attuazione è, se del caso, indicizzato ogni anno sulla base di dati stabiliti a norma dell'articolo 65 dello statuto dei funzionari dell'Unione europea, definito dal regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 259/68 del Consiglio <sup>(3)</sup>.
- (4) A tale riguardo, la Commissione ha fissato il tasso di adeguamento per l'anno 2020 allo 0,7 %. Pertanto, l'importo mensile massimo delle spese di assistenza parlamentare rimborsabili dovrebbe essere aumentato a 25 620 EUR, con effetto dal 1° luglio 2020.

<sup>(1)</sup> Decisione 2005/684/CE, Euratom del Parlamento europeo, del 28 settembre 2005, che adotta lo statuto dei deputati del Parlamento europeo (GU L 262 del 7.10.2005, pag. 1).

<sup>(2)</sup> Decisione dell'Ufficio di presidenza del Parlamento europeo, del 19 maggio e 9 luglio 2008, recante misure di attuazione dello statuto dei deputati al Parlamento europeo (GU C 159 del 13.7.2009, pag. 1).

<sup>(3)</sup> GU L 56 del 4.3.1968, pag. 1.

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

#### Articolo 1

Le misure di attuazione sono così modificate :

(1) all'articolo 20, paragrafo 1, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a) per la parte di tragitto tra 0 e 50 km: 23,96 EUR;»;

(2) L'articolo 22 è così modificato:

a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1. L'importo massimo del rimborso annuale a titolo delle spese di viaggio sostenute nei casi previsti all'articolo 10, paragrafo 1, lettera b), è fissato a 4 517 EUR.»;

b) al paragrafo 3, il primo comma è sostituito dal seguente:

«3. L'importo massimo del rimborso annuale a titolo di spese di viaggio effettivamente sostenute in occasione di viaggi effettuati dai presidenti di commissione o di sottocommissione per partecipare a conferenze o manifestazioni riguardanti una tematica di interesse europeo rientrante nelle competenze della rispettiva commissione o sottocommissione e che hanno una dimensione parlamentare è fissato a 4 517 EUR. Tale partecipazione richiede la previa autorizzazione del Presidente del Parlamento dopo verifica della disponibilità dei fondi nei limiti dell'importo massimo summenzionato.»;

(3) all'articolo 24, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2. Qualora l'attività ufficiale abbia luogo nel territorio dell'Unione, il deputato percepisce un'indennità forfetaria fissata a 324 EUR.»;

(4) all'articolo 26, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2. L'importo mensile dell'indennità a titolo dell'articolo 25 è fissato a 4 576 EUR.»;

(5) all'articolo 33, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

«4. L'importo mensile massimo delle spese rimborsabili per tutti i collaboratori di cui all'articolo 34 è fissato a 25 620 EUR con effetto dal 1° luglio 2020.».

#### Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Essa si applica a decorrere dal 1° gennaio 2021, ad eccezione dell'articolo 1, paragrafo 5, che si applica dal 1° luglio 2020.

---

# COMMISSIONE EUROPEA

## Tassi di cambio dell'euro <sup>(1)</sup>

21 dicembre 2020

(2020/C 444/02)

### 1 euro =

Moneta	Tasso di cambio	Moneta	Tasso di cambio		
USD	dollari USA	1,2173	CAD	dollari canadesi	1,5686
JPY	yen giapponesi	126,04	HKD	dollari di Hong Kong	9,4378
DKK	corone danesi	7,4401	NZD	dollari neozelandesi	1,7306
GBP	sterline inglesi	0,91610	SGD	dollari di Singapore	1,6286
SEK	corone svedesi	10,1313	KRW	won sudcoreani	1 350,52
CHF	franchi svizzeri	1,0810	ZAR	rand sudafricani	18,0849
ISK	corone islandesi	156,60	CNY	renminbi Yuan cinese	7,9784
NOK	corone norvegesi	10,6518	HRK	kuna croata	7,5375
BGN	lev bulgari	1,9558	IDR	rupia indonesiana	17 351,52
CZK	corone ceche	26,275	MYR	ringgit malese	4,9313
HUF	fiorini ungheresi	360,93	PHP	peso filippino	58,833
PLN	zloty polacchi	4,5111	RUB	rublo russo	91,7285
RON	leu rumeni	4,8603	THB	baht thailandese	36,653
TRY	lire turche	9,3519	BRL	real brasiliano	6,3144
AUD	dollari australiani	1,6200	MXN	peso messicano	24,8514
			INR	rupia indiana	90,1338

<sup>(1)</sup> Fonte: tassi di cambio di riferimento pubblicati dalla Banca centrale europea.

**Sintesi delle decisioni della Commissione europea relative alle autorizzazioni all'immissione sul mercato per l'uso e/o all'uso di sostanze elencate nell'allegato XIV del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH)**

[pubblicata in applicazione dell'articolo 64, paragrafo 9, del regolamento (CE) n. 1907/2006 <sup>(1)</sup>]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2020/C 444/03)

**Decisione di rilascio di un'autorizzazione**

Riferimento della decisione <sup>(1)</sup>	Data della decisione	Denominazione della sostanza	Titolare dell'autorizzazione	Numero dell'autorizzazione	Uso autorizzato	Data di scadenza del periodo di revisione	Motivi della decisione
C(2020)8798	15 dicembre 2020	Triossido di cromo N. CE: 215-607-8, N. CAS: 1333-82-0	Cromomed S.A., Polígono Ingruinsa C/ Forjas 66 A, 46520 Puerto Sagunto, Valencia, Spagna;	REACH/20/19/0	Uso nella cromatura funzionale nei casi in cui la destinazione d'uso rende necessaria una delle seguenti funzionalità o proprietà essenziali: resistenza all'usura, durezza, spessore dello strato, resistenza alla corrosione, coefficiente di attrito ed effetto sulla morfologia della superficie	21 settembre 2024	A norma dell'articolo 60, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1907/2006 i vantaggi socioeconomici prevalgono sui rischi che gli usi della sostanza comportano per la salute umana e non esistono idonee sostanze o tecnologie alternative.
			Cronor S.A., Peña Redonda, Parcela R-15 – Polígono de Silvota, 33192 Llanera, Asturie, Spagna;	REACH/20/19/1			
			Cromo Europa S.A., Andrés Larrazabal s/n, 48970 Basauri, Bizkaia, Spagna;	REACH/20/19/2			
			Chromatlantique Industriel S.A., ZA des Rosais, 35550 Sixt sur Aff, Francia;	REACH/20/19/3			
			Vila Electroquímica S. A., Viérnoles 32, 39315 Torrelavega, Cantabria, Spagna	REACH/20/19/4			

<sup>(1)</sup> La decisione è disponibile sul sito Internet della Commissione europea: [http://ec.europa.eu/growth/sectors/chemicals/reach/about/index\\_en.htm](http://ec.europa.eu/growth/sectors/chemicals/reach/about/index_en.htm)

<sup>(1)</sup> GU L 396 del 30.12.2006, pag. 1.

**Nuova faccia nazionale delle monete in euro destinate alla circolazione**

(2020/C 444/04)



*Faccia nazionale della nuova moneta commemorativa da 2 euro emessa dal Lussemburgo e destinata alla circolazione*

Le monete in euro destinate alla circolazione hanno corso legale in tutta la zona euro. Per informare i cittadini e quanti si ritrovano a maneggiare monete, la Commissione pubblica le caratteristiche dei disegni di tutte le nuove monete in euro <sup>(1)</sup>. Conformemente alle conclusioni adottate dal Consiglio il 10 febbraio 2009 <sup>(2)</sup>, gli Stati membri della zona euro e i paesi che hanno concluso con l'Unione europea un accordo monetario relativo all'emissione di monete in euro sono autorizzati a emettere monete commemorative in euro destinate alla circolazione a determinate condizioni, in particolare che si tratti unicamente di monete da 2 euro. Tali monete presentano le stesse caratteristiche tecniche delle altre monete da 2 euro, ma recano sulla faccia nazionale un disegno commemorativo di alta rilevanza simbolica a livello nazionale o europeo.

**Paese di emissione:** Lussemburgo

**Oggetto della commemorazione:** 100° anniversario del Granduca Jean

**Descrizione del disegno:** il disegno raffigura, sul lato sinistro, l'effigie del Granduca Jean e, sul lato destro, l'effigie del Granduca Henri. Accanto alle effigi è specificato il nome di ciascun Granduca e accanto a quella del Granduca Jean anche l'anno di nascita «1921». Sotto le effigi è rappresentata la sagoma della città di Lussemburgo. A sinistra è riportato in forma circolare il testo «GROUSSHERZOG VU LËTZEBUERG», che designa anche il paese di emissione. L'anno di emissione «2021» figura in basso a destra.

Sull'anello esterno della moneta figurano le 12 stelle della bandiera dell'Unione europea.

**Tiratura stimata:** 500 000

**Data di emissione:** gennaio 2021

---

<sup>(1)</sup> Cfr. GU C 373 del 28.12.2001, pag. 1, dove sono riportate le facce nazionali di tutte le monete emesse nel 2002.

<sup>(2)</sup> Cfr. le conclusioni del Consiglio «Economia e finanza» del 10 febbraio 2009 e la raccomandazione della Commissione, del 19 dicembre 2008, su orientamenti comuni per l'emissione di monete in euro destinate alla circolazione e loro relativa faccia nazionale (GU L 9 del 14.1.2009, pag. 52).

**Nuova faccia nazionale delle monete in euro destinate alla circolazione**

(2020/C 444/05)



*Faccia nazionale della nuova moneta commemorativa da 2 euro emessa dal Portogallo e destinata alla circolazione*

Le monete in euro destinate alla circolazione hanno corso legale in tutta la zona euro. Per informare i cittadini e quanti si ritrovano a maneggiare monete, la Commissione pubblica le caratteristiche dei disegni di tutte le nuove monete in euro <sup>(1)</sup>. Conformemente alle conclusioni adottate dal Consiglio il 10 febbraio 2009 <sup>(2)</sup>, gli Stati membri della zona euro e i paesi che hanno concluso con l'Unione europea un accordo monetario relativo all'emissione di monete in euro sono autorizzati a emettere monete commemorative in euro destinate alla circolazione a determinate condizioni, in particolare che si tratti unicamente di monete da 2 euro. Tali monete presentano le stesse caratteristiche tecniche delle altre monete da 2 euro, ma recano sulla faccia nazionale un disegno commemorativo di alta rilevanza simbolica a livello nazionale o europeo.

**Paese di emissione:** Portogallo

**Oggetto della commemorazione:** presidenza portoghese del Consiglio dell'Unione europea

**Descrizione del disegno:** il disegno rappresenta il legame tra la capitale del Portogallo e le altre capitali europee mediante una mappa con la dicitura «PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DA UNIÃO EUROPEIA PORTUGAL 2021» (PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA PORTOGALLO 2021).

Sull'anello esterno della moneta figurano le 12 stelle della bandiera dell'Unione europea.

**Tiratura stimata:** 510 000

**Data di emissione:** gennaio 2021

---

<sup>(1)</sup> Cfr. GU C 373 del 28.12.2001, pag. 1, dove sono riportate le facce nazionali di tutte le monete emesse nel 2002.

<sup>(2)</sup> Cfr. le conclusioni del Consiglio «Economia e finanza» del 10 febbraio 2009 e la raccomandazione della Commissione, del 19 dicembre 2008, su orientamenti comuni per l'emissione di monete in euro destinate alla circolazione e loro relativa faccia nazionale (GU L 9 del 14.1.2009, pag. 52).





ISSN 1977-0944 (edizione elettronica)  
ISSN 1725-2466 (edizione cartacea)



Ufficio delle pubblicazioni  
dell'Unione europea  
L-2985 Lussemburgo  
LUSSEMBURGO

IT